

**Tribunale delle Libertà, (Rel. Dott. Andrea Guerrerio), ord. del 20.09.2017**

**Incompetenza territoriale – rinnovazione della richiesta cautelare - necessità.**

Il pubblico ministero presso l'autorità giudiziaria individuata dalla Corte di cassazione, al quale siano stati trasmessi gli atti, deve provvedere a formulare una nuova richiesta cautelare. In mancanza di questa, infatti, la misura perde automaticamente efficacia se non nuovamente applicata dall'autorità competente.